

(N. 29-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e Tesoro)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1948

Comunicata alla Presidenza il 5 agosto 1948

Compensi ai membri delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra fiduciari dell'Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di guerra.

ONOREVOLI SENATORI. — Il progetto di legge sottoposto all'approvazione del Senato ha lo scopo di rimediare a una deplorabile situazione di fatto, consistente nell'irregolare funzionamento delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra.

Com'è noto, a norma dell'articolo 56 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, fanno parte di ognuna delle Commissioni mediche suddette, in qualità di fiduciari dell'Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di guerra, medici civili ai quali viene corrisposto per ogni giornata di visite una diaria di lire 250 per i medici estranei all'Amministrazione dello Stato e lire 125 per quelli dipendenti dallo Stato o da qualsiasi altro Ente di diritto pubblico (come da decreti legislativi 31 agosto 1945, n. 572 e 7 dicembre 1946, n. 623).

La esiguità della diaria costituisce grave difficoltà ad una regolare prestazione di atti-

vità da parte di liberi professionisti nelle Commissioni, le quali per tale ragione attraversano una crisi di funzionamento.

Considerato il numero delle pratiche di pensioni di guerra e l'urgenza che per molti mutilati ed invalidi riveste la determinazione dei propri diritti, si deve giudicare importante che le Commissioni mediche di cui trattasi possano regolarmente e costantemente assolvere ai propri compiti.

Si ritiene che la modalità e la misura della retribuzione fissata nell'articolo unico del disegno di legge (lire settanta per ciascuna delle visite collegialmente ed effettivamente eseguite, col massimo di lire duemila giornaliere) possa soddisfare le esigenze di una retribuzione meno inadeguata e quelle di un non eccessivo aggravio del bilancio dello Stato. Si propone pertanto l'approvazione del disegno di legge.

PERINI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

Per il trattamento economico ai membri delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra fiduciari della Associazione Nazionale fra i Mutilati e gli Invalidi di Guerra previsti nell'articolo 56, del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, modificato con l'articolo 2 del decreto legislativo lucgotenenziale 4 marzo 1946, numero 325, non si applicano le disposizioni vigenti per la generalità dei componenti commissioni, comitati e collegi comunque denominati istituiti presso le Amministrazioni dello Stato.

Ai suddetti membri, per l'opera prestata nella sede della Commissione, è dovuto il compenso di lire settanta per ogni visita medica effettivamente eseguita collegialmente con altri componenti la Commissione stessa. Tale compenso per più visite non può superare le lire duemila giornaliere. È inoltre dovuto, quando si eseguano visite a domicilio nello stesso Comune sede della Commissione, il rimborso delle eventuali spese di trasporto con mezzi ordinari di linea o la indennità chilometrica come stabilita a favore dei funzionari dello Stato per i tratti di percorso non serviti da detti mezzi ordinari.

Nei casi di visite collegiali eseguite fuori del Comune sede della Commissione, ai detti membri compete il trattamento economico previsto per i funzionari dello Stato di grado sesto.